

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 08 maggio 2023

**D.g.r. 3 maggio 2023 - n. XII/240
Istituzione del monumento naturale «Laghetto del Rosum» in
comune di Appiano Gentile (CO) - (art. 24, l.r. 86/1983)**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista:

- la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e ss.mm.ii., che individua, tra le aree protette, i Monumenti naturali, intesi come singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale di particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono essere conservati nella loro integrità;
- la d.g.r. n. XI/7551 del 15 dicembre 2022 con cui è stata approvata la Strategia regionale per Biodiversità, documento di accompagnamento per lo sviluppo sostenibile che si coordina con la Strategia Europea per la Biodiversità. Si richiama in particolare l'obiettivo A. Costruire una rete coerente di aree protette terrestri e marine e il relativo punto A.1 proteggere legalmente almeno il 30% della superficie terrestre e il 30% della superficie marina attraverso un sistema integrato di aree protette, rete natura 2000 ed altre aree legalmente protette;

Richiamato l'art. 24 della citata l.r. 86/1983, che stabilisce le procedure per l'individuazione dei Monumenti naturali e dei relativi enti gestori;

Vista la l.r. 17 novembre 2016, n. 28 «Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio», ed in particolare l'art. 1 c. 2 secondo cui, al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato delle aree regionali protette, l'ente gestore del parco regionale è il soggetto di riferimento regionale per l'esercizio delle funzioni di gestione e tutela delle diverse tipologie di aree protette di cui alla l.r. 86/83 tra cui anche i Monumenti naturali;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate n. 43 del 22 ottobre 2020 di «Approvazione relazione proposta di istituzione del Monumento naturale «Laghetto del Rosum» in comune di Appiano Gentile, con cui il Parco si propone come ente gestore del Monumento naturale;
- la deliberazione di Giunta del Comune di Appiano Gentile n. 43 del 7 marzo 2022 di «Approvazione della proposta di istituzione del Monumento naturale «Laghetto del Rosum» ai sensi dell'art. 24 della l.r. 86/1983»;
- la deliberazione del Presidente della Provincia di Como n. 83 del 09 giugno 2022 con cui viene espresso parere favorevole della Provincia di Como in merito alla proposta di istituzione del Monumento naturale «Laghetto del Rosum» a seguito di istanza presentata dal Comune di Appiano Gentile (CO) (art. 24, comma 1, della l.r. n. 86/1983);

Preso atto della nota protocollo regionale MI.2022.0153802 del 19 luglio 2022 con cui il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate (di seguito Parco) ha richiesto l'istituzione del Monumento naturale «Laghetto del Rosum» allegando, in particolare, la seguente documentazione a supporto dell'istanza:

- relazione tecnica e allegati cartografici descrittivi dell'area;
- note informative della Commissione Atlante Societas Herpetologica Italica;
- progetto di riqualificazione ambientale della zona umida «Laghetto del Rosum» realizzato dal Parco per salvaguardare gli equilibri idrogeologici dell'area;

Dato atto che:

- l'istruttoria per l'istituzione del Monumento naturale «Laghetto del Rosum» ai sensi dell'art. 24 della l.r. 86/83 è stata avviata dalla Struttura Parchi e Aree protette il 28 settembre 2022 e condotta con il supporto del Gruppo di Lavoro Interdirezionale «Valorizzazione del sistema delle riserve e dei monumenti naturali» (di seguito Gruppo di Lavoro), costituito con decreto n. 18443 del 17 dicembre 2019, le cui attività sono state da ultimo prorogate con decreto n. 16868 del 02 dicembre 2021 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia;
- in data 10 ottobre 2022, come da verbale agli atti della Struttura Parchi e Aree protette, si è svolto l'incontro del Gruppo di Lavoro, con la partecipazione del Parco, in cui, oltre alla presentazione della proposta di istituzione del nuovo Monumento naturale, si è svolto un primo confronto

di approfondimento degli elementi che costituiscono la richiesta. I membri del Gruppo di Lavoro hanno reso i propri contributi e osservazioni nei termini prefissati;

- in data 21 novembre 2022 si è svolto un confronto con il Parco per un aggiornamento circa l'acquisizione di alcune aree site all'interno della delimitazione della proposta del Monumento naturale e per il perfezionamento delle norme che regoleranno l'area protetta. Le modifiche sono state condivise con il Gruppo di Lavoro;
- in data 25 novembre 2022 i funzionari della Struttura Parchi e Aree protette hanno effettuato un sopralluogo presso l'area umida insieme ai tecnici del Parco per verificare, in particolare, le condizioni di accessibilità, la prossimità di alcuni edifici residenziali e la rete stradale confinante;

Considerato che l'area umida proposta a Monumento naturale:

- ha un'estensione di circa 2,5 ha, ed è ubicata in Comune di Appiano Gentile (CO), al confine con il Comune di Oltorna di San Mamette (CO), a circa 200 metri dal perimetro del Parco;
- è in parte boscata ed in parte prativa, prevalentemente pianeggiante ed in essa è presente uno specchio d'acqua, Laghetto del Rosum. Il laghetto rappresenta una parte residuale di un'area umida più vasta che circondava su due lati la collina morenica del Beludrò. La peculiarità del laghetto è di prosciugarsi durante i periodi più secchi;
- costituisce rifugio per la fauna selvatica, con particolare riferimento al *Pelobates fuscus insubricus*, specie endemica, rara e inclusa nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE «Habitat» (indicata come «prioritaria»), segnalata dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura in pericolo di estinzione. Essa rappresenta una zona sorgente per favorire la ricolonizzazione delle aree limitrofe. Si tratta di una delle poche località dell'alta pianura lombarda in cui la richiamata specie è ancora presente con popolazioni in grado di riprodursi;
- accoglie una limitata popolazione di ambiente peri-lacustre di specie erbacea *Eleocharis carniolica*, rara e protetta (Legge Regionale 10/2008) e di interesse comunitario (Allegato II della Direttiva 92/43/CEE «Habitat»);
- risulta di proprietà del Parco, ad esclusione di un'area boscata di proprietà privata, posta nella porzione sud-est e non interessata dal laghetto, e di un'area prativa di proprietà pubblica condotta da privati a prato stabile;
- è assoggettata a tutela ai sensi dell'art. 142, c. 1, lettera g) «territori coperti da foreste e boschi» del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
- ricade all'interno della Rete Ecologica Provinciale individuata dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Como come sorgente di biodiversità di secondo livello, con funzione di «diffusione delle popolazioni di organismi viventi, destinate ad essere tutelate con attenzione, attraverso corrette strategie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio e l'eventuale istituzione od ampliamento di aree protette»;
- è situata tra il Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate (circa 200 metri a ovest) e il PLIS Parco del Lura (circa a 500 metri a nord-ovest) e, per questo motivo, costituisce opportunità di creare un corridoio ecologico tra questi ambiti protetti;
- è classificata dal PGT del comune di Appiano Gentile ad elevata sensibilità paesistica e come ambito di valorizzazione o riqualificazione paesaggistica e ambientale;

Verificato in particolare il progetto di riqualificazione ambientale del laghetto che il Parco ha predisposto per salvaguardare gli equilibri idrogeologici dell'area, come azione necessaria per regolamentare il livello dell'acqua attenuando gli effetti causati da prolungati periodi siccitosi o da eccessive piogge, in assenza del quale la popolazione del *Pelobates fuscus insubricus* potrebbe scomparire, così come la specie erbacea *Eleocharis carniolica*;

Considerato che il Parco ha sviluppato una buona esperienza sulla tutela degli anfibii e, in particolare, del *Pelobates fuscus insubricus*, anche partecipando ai bandi finanziati con il progetto LIFE Gestire 2020 sulla linea di intervento «Anfibi» (Life19NAT/IT/000883 «Life Insubricus»), con la realizzazione di stagni e aree umide;

Valutato da parte della Struttura Parchi e Aree protette che:

- gli effetti del cambiamento climatico in atto stanno causando un aumento delle temperature e il prolungamento

di periodi siccitosi, a cui consegue la riduzione della quantità di acqua che si accumula nel laghetto e del periodo della relativa permanenza, creando difficoltà alla fauna nello svolgimento dei propri cicli vitali, in particolare al *Pelobates fuscus insubricus*. Altri possibili fattori di minaccia per questa specie animale sono l'immissione di ittiofauna predatrice e l'espansione di gamberi alloctoni, nonché l'inquinamento dell'acqua;

- sussiste l'esigenza di salvaguardare l'area del Laghetto del Rosum, il cui contesto è di particolare pregio naturalistico e scientifico, caratterizzato da un'area umida residuale infra-morenica in cui sono presenti due specie protette a livello comunitario e regionale (Direttiva Habitat n. 92/43/CEE e l.r. 10/2008): l'anfibio *Pelobates fuscus insubricus* e la pianta erbacea *Eleocharis carniolica*;
- è necessario realizzare il progetto di riqualificazione ambientale predisposto dal Parco al fine di salvaguardare l'habitat della zona umida e quindi rendere favorevoli le condizioni per la sopravvivenza del *Pelobates fuscus insubricus* e della *Eleocharis carniolica*;

Valutato altresì che, ai fini della conservazione dell'area, deve essere applicata la seguente regolamentazione dell'attività antropica, che vieta di:

- a) realizzare nuovi manufatti, ad esclusione di eventuali interventi funzionali alla fruizione o alla gestione del Monumento naturale, realizzati dall'Ente Gestore, purché non in contrasto con la conservazione dell'area umida;
 - b) realizzare recinzioni o barriere, anche temporanee, ad esclusione di quelle funzionali al controllo e contenimento della fruizione, al monitoraggio o alla gestione del Monumento naturale e realizzati dall'Ente Gestore;
 - c) realizzare strade, sentieri, viabilità secondaria e infrastrutture in genere, fatte salve le opere di pubblica utilità solo se autorizzate dall'ente gestore. La fruizione del Monumento naturale deve avvenire unicamente lungo i percorsi segnalati e al di fuori del periodo riproduttivo degli anfibi che si estende dal 1° marzo al 31 luglio;
 - d) modificare, anche parzialmente, la morfologia dell'area, fatte salve le opere necessarie alla messa in sicurezza, alla conservazione e alla riqualificazione del Monumento naturale;
 - e) effettuare interventi che modifichino la composizione e la qualità delle acque, a esclusione di quelli realizzati dall'Ente gestore e finalizzati al miglioramento dello stato di conservazione del Monumento naturale;
 - f) modificare il regime idrico delle acque che alimentano la zona umida, se non previa autorizzazione dell'Ente Gestore. In particolare, sono vietate la bonifica idraulica nonché l'alterazione o la distruzione dell'area umida;
 - g) modificare o alterare il regime agricolo dei prati stabili, che dovranno essere mantenuti;
 - h) esercitare il pascolo;
 - i) raccogliere, danneggiare o asportare flora spontanea, fatte salve le normali pratiche agronomiche. In particolare, è vietato distruggere la vegetazione palustre, fatti salvi gli interventi eseguiti sugli habitat palustri eseguiti dall'Ente Gestore o da esso autorizzati;
 - j) effettuare utilizzazioni forestali senza aver dato preventiva comunicazione all'Ente Gestore;
 - k) effettuare il taglio di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi e fasce arboree o arbustive in assenza di autorizzazione dell'Ente Gestore;
 - l) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive, in assenza di autorizzazione dell'Ente Gestore;
 - m) svolgere attività di campeggio, bivacco o pic nic;
 - n) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costituire depositi permanenti o temporanei di rifiuti o materiali dismessi;
 - o) effettuare studi e ricerche che possano anche comportare prelievi in natura se non autorizzati dall'Ente Gestore o da esso stesso eseguiti;
 - p) catturare, pescare, uccidere, disturbare gli animali, fatti salvi eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari a ricomporre gli squilibri ecologici, individuati e autorizzati dall'Ente Gestore;
- q) introdurre specie animali o vegetali estranee o realizzare interventi che comportino l'alterazione dell'equilibrio biologico delle specie animali o vegetali presenti, fatti salvi interventi realizzati dall'Ente Gestore in conformità alle norme di settore;
 - r) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto al punto 15;
 - s) esercitare ogni altra attività, anche temporanea, che comporti alterazione dell'ambiente o che sia incompatibile con le finalità istitutive del Monumento naturale;
 - t) esercitare l'attività balneare durante tutto l'anno, sia per l'uomo sia per animali domestici;

Considerato che il processo di riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette, avviato dalla l.r. 28/2016, prevede l'integrazione delle riserve e dei monumenti naturali nel parco regionale ricadente nel medesimo ambito territoriale ecosistemico, in quanto, nella logica della citata legge regionale, il parco regionale è l'ente preposto alla gestione dei monumenti naturali già istituiti o di futura istituzione;

Richiamata la d.g.r. n. XI/7689 del 28 dicembre 2022 con cui in particolare:

- è stata proposta, ai sensi dell'art. 24 c. 1 della L.R. 86/1983, l'individuazione del Monumento naturale «Laghetto del Rosum» in Comune di Appiano Gentile, la cui delimitazione è riportata in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ravvisando impedimenti in merito;
- è stato individuato il Parco della Pineta di Appiano Gentile e di Tradate come ente gestore del suddetto Monumento naturale in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. 28/2016 che, all'art. 1 c. 2, individua l'ente gestore del parco regionale come soggetto di riferimento regionale per l'esercizio delle funzioni di gestione e tutela delle diverse tipologie di aree protette di cui alla l.r. 86/83, tra cui anche i monumenti naturali;
- è stata applicata la norma di salvaguardia prevista dall'art. 24 c. 10 della l.r. 86/83 nelle more della definitiva istituzione del Monumento naturale, secondo cui è vietata ogni alterazione dell'istituendo Monumento naturale e dell'area su cui insiste, fatti salvi gli interventi previsti dal progetto di riqualificazione ambientale (Life19NAT/IT/000883 «Life Insubricus») per salvaguardare gli equilibri idrogeologici dell'area umida che il Parco realizzerà dopo aver acquisito tutte le necessarie autorizzazioni;
- è stato demandato all'ente gestore, a seguito di definitiva istituzione del Monumento naturale, la realizzazione delle seguenti azioni per la corretta gestione dell'area protetta:
 - la manutenzione forestale per il contenimento delle specie aliene;
 - il monitoraggio e la regolazione degli equilibri idrogeologici del laghetto del Rosum;
 - l'immissione di esemplari di *Pelobates fuscus insubricus* provenienti da popolazioni limitrofe al fine di garantire la variabilità genetica e favorire lo sviluppo, sulla base di specifici studi e monitoraggi;

In conformità all'art. 24 c. 5 della l.r. 86/83, esso dovrà altresì provvedere alla:

- conservazione, valorizzazione ed eventuale ripristino del Monumento naturale;
- apposizione delle tabelle segnaletiche, secondo quanto previsto dall'art. 32 della l.r. 86/83;
- vigilanza del Monumento naturale;

Dato atto che:

- la sopra citata delibera è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 2 del 09 gennaio 2023 e sui rispettivi albi pretori del Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e di Tradate, del Comune di Appiano Gentile e della Provincia di Como, al fine di consentire a chiunque, entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURL, di presentare le proprie osservazioni alla Giunta regionale;
- con nota Protocollo M1.2023.0048317 del 17 marzo 2023, la Struttura Parchi e Aree protette, richiamando la chiusura del periodo di osservazione al 10 ottobre 2023, ha richiesto, agli enti citati al punto precedente, la trasmissione di eventuali osservazioni pervenute specificando che in assenza di comunicazioni si procederà alla predisposizione e presentazione in Giunta della delibera di definitiva istituzione del

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 08 maggio 2023

monumento naturale;

- con nota pervenuta al protocollo regionale n.M1.2023.0051251 del 22 marzo 2023, il Parco ha dichiarato che durante il periodo di pubblicazione all'albo della d.g.r. XI/7689 del 28 dicembre 2022, non sono pervenute osservazioni;
- gli altri enti territorialmente interessati non hanno trasmesso comunicazioni da cui si deduce che non abbiano ricevuto specifiche osservazioni in merito all'istituzione del monumento naturale;

Richiamati altresì gli articoli 27 e 31 della medesima l.r. 86/1983, recanti disposizioni per l'irrogazione delle sanzioni amministrative;

Visti la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI e XII Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di istituire, ai sensi dell'art. 24 c. 3 della l.r. 86/1983, il Monumento naturale «Laghetto del Rosum» in Comune di Appiano Gentile, al fine di salvaguardare un contesto di particolare pregio naturalistico e scientifico, caratterizzato da un'area umida residuale in cui sono presenti due specie protette a livello comunitario e regionale (Direttiva Habitat n. 92/43/CEE e l.r. 10/2008): l'anfibio *Pelobates fuscus insubricus* e la pianta erbacea *Eleocharis carniolica*. Il Monumento naturale interessa una superficie di circa 2,5 ettari e la sua delimitazione è riportata in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di individuare il Parco della Pineta di Appiano Gentile e di Tradate come ente gestore del suddetto Monumento naturale, in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. 28/2016 art. 1 c. 2;

3. di applicare, ai fini della conservazione del Monumento naturale, la seguente regolamentazione dell'attività antropica che vieta di:

- a) realizzare nuovi manufatti, ad esclusione di eventuali interventi funzionali alla fruizione o alla gestione del Monumento naturale, realizzati dall'Ente Gestore, purché non in contrasto con la conservazione dell'area umida;
- b) realizzare recinzioni o barriere, anche temporanee, ad esclusione di quelle funzionali al controllo e contenimento della fruizione, al monitoraggio o alla gestione del Monumento naturale e realizzati dall'Ente Gestore;
- c) realizzare strade, sentieri, viabilità secondaria e infrastrutture in genere, fatte salve le opere di pubblica utilità solo se autorizzate dall'ente gestore. La fruizione del Monumento naturale deve avvenire unicamente lungo i percorsi segnalati e al di fuori del periodo riproduttivo degli anfibi che si estende dal 1° marzo al 31 luglio;
- d) modificare, anche parzialmente, la morfologia dell'area, fatte salve le opere necessarie alla messa in sicurezza, alla conservazione e alla riqualificazione del Monumento naturale;
- e) effettuare interventi che modifichino la composizione e la qualità delle acque, a esclusione di quelli realizzati dall'Ente gestore e finalizzati al miglioramento dello stato di conservazione del Monumento naturale;
- f) modificare il regime idrico delle acque che alimentano la zona umida, se non previa autorizzazione dell'Ente Gestore. In particolare, sono vietate la bonifica idraulica nonché l'alterazione o la distruzione dell'area umida;
- g) modificare o alterare il regime agricolo dei prati stabili, che dovranno essere mantenuti;
- h) esercitare il pascolo;
- i) raccogliere, danneggiare o asportare flora spontanea, fatte salve le normali pratiche agronomiche. In particolare, è vietato distruggere la vegetazione palustre, fatti salvi gli interventi eseguiti sugli habitat palustri eseguiti dall'Ente Gestore o da esso autorizzati;
- j) effettuare utilizzazioni forestali senza aver dato preventiva comunicazione all'Ente Gestore;
- k) effettuare il taglio di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi e fasce arboree o arbustive in assenza di autorizzazione dell'Ente Gestore;
- l) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive, in assenza di autorizzazione dell'Ente Gestore;
- m) svolgere attività di campeggio, bivacco o picnic;

- n) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costituire depositi permanenti o temporanei di rifiuti o materiali dismessi;
- o) effettuare studi e ricerche che possano anche comportare prelievi in natura se non autorizzati dall'Ente Gestore o da esso stesso eseguiti;
- p) catturare, pescare, uccidere, disturbare gli animali, fatti salvi eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari a ricomporre gli squilibri ecologici, individuati e autorizzati dall'Ente Gestore;
- q) introdurre specie animali o vegetali estranee o realizzare interventi che comportino l'alterazione dell'equilibrio biologico delle specie animali o vegetali presenti, fatti salvi interventi realizzati dall'Ente Gestore in conformità alle norme di settore;
- r) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto alla lettera o);
- s) esercitare ogni altra attività, anche temporanea, che comporti alterazione dell'ambiente o che sia incompatibile con le finalità istitutive del Monumento naturale;
- t) esercitare l'attività balneare durante tutto l'anno, sia per l'uomo sia per animali domestici;

4. di demandare all'ente gestore la realizzazione delle seguenti azioni per la corretta gestione dell'area:

- la manutenzione forestale per il contenimento delle specie aliene;
- il monitoraggio e la regolazione degli equilibri idrogeologici del laghetto;
- l'immissione di esemplari di *Pelobates fuscus insubricus* provenienti da popolazioni limitrofe al fine di garantire la variabilità genetica e favorirne lo sviluppo, sulla base di specifici monitoraggi;

e, in conformità all'art. 24 c. 5 della l.r. 86/83, esso dovrà altresì provvedere alla:

- conservazione, valorizzazione ed eventuale ripristino del Monumento naturale;
- apposizione delle tabelle segnaletiche secondo quanto previsto dall'art. 32 della l.r. 86/83;
- vigilanza del Monumento naturale;

da realizzare con risorse proprie o con altri finanziamenti, nonché con i contributi assegnati da Regione Lombardia previsti dall'art. 40 della l.r. 86/83;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sulle pagine internet del sito istituzionale del Parco.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

